

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

Pianificazione territorio - Urbanistica - Piste ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 336 DEL 01-04-2026

Proposta di determina Nr. 347 del 31-03-2026

OGGETTO: Parere sulla verifica di assoggettabilità a V.A.S. per il Permesso di Costruire, ex art. 8 D.P.R. 160/2010 e art. 78 L.R. n. 58/2023, relativo alla realizzazione di un nuovo capannone in zona industriale in via dell'Autoporto nel Comune di Roseto degli Abruzzi per ampliamento dell'attività esistente. Ditta: Lozzi Meccatronic Diesel srl

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Teramo:

- con deliberazione n. 143 del 18/12/1998, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014, il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";
- con deliberazione n. 57 del 15/12/2022, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 55 del 28/11/2024 ha approvato la Rete Ecologica Provinciale;

VISTO il Decreto del Presidente nr. 1 del 09/01/2026 avente ad oggetto: "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione delle modifiche della macrostruttura organizzativa effettuate con deliberazione del Presidente n. 2 dell'8/01/2026. Individuazione Datore di Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008" con il quale si è conferito all'Ing. Francesco Ranieri l'incarico delle funzioni dirigenziali sopra citate.

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopeditoni Politiche comunitarie";

VISTO l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento prot. n° 18452 del 02/08/2023 nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio;

VISTA la nota prot. n. 9250 del 27/02/2026, acquisita al protocollo provinciale in data 02/03/2026 al n. 9639, inviata dal Comune di Roseto degli Abruzzi, con allegato il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e la documentazione tecnica ed amministrativa relativi alla richiesta di Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 78 della L.R. n. 58/2023, relativa alla realizzazione di un nuovo capannone in zona industriale in via dell'Autoporto per ampliamento dell'attività esistente richiesto dalla Società Lozzi Meccatronic Diesel srl.

ESAMINATO il Rapporto Preliminare nel quale si individua, tra le Autorità con Competenza

Ambientale interessate alla procedura, la Provincia di Teramo;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

CONSIDERATA, altresì, la necessità di verificare le informazioni, le norme e le scelte insediative contenute nella documentazione presentata, alla luce della vigente Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.).

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto consiste nella nuova edificazione di un opificio per l'ampliamento di un'attività esistente di officina di riparazione veicoli a motore in un lotto attualmente libero. Il lotto è ubicato a sud-ovest dell'incrocio fra la strada principale della Zona Autoporto e la prima strada secondaria verso ovest (che conduce al campo sportivo "Santa Lucia"): il lotto, attualmente utilizzato per agricoltura, confina a est con la strada principale e con la relativa fascia di rispetto destinata a verde pubblico, a nord con la strada secondaria (in cui vi è uno slargo a mò di rotonda) e con la relativa fascia di rispetto destinata a verde pubblico, a ovest con il campo sportivo "Santa Lucia", a sud con un altro terreno. Il lotto è individuato in Catasto al Foglio 50, Particelle 455, 458, parte della 450, parte della 212; la proprietà attuale delle particelle 455, 458 e 450 è del sig. Guido Garzia Civico Petrilli, con il quale la ditta richiedente Lozzi Meccatronic Diesel srl, nella persona del titolare e amministratore Davide Lozzi, ha stipulato un contratto preliminare di compravendita in data 16/12/2024; pertanto la ditta Lozzi Meccatronic Diesel srl presenta l'istanza in qualità di promissario acquirente del bene immobile. La proprietà della particella 212 invece è di Ruzzo Reti s.p.a., acquisita

dai precedenti proprietari Garzia Civico Petrilli tramite esproprio. Il lotto così individuato ha una conformazione pressoché rettangolare, e una superficie fondiaria pari a mq. 10.596,19, compresa la porzione di particella 212 di Ruzzo Reti inglobata fra la particella 450 e la particella 455; dal lotto di intervento (e dal preliminare di compravendita) è esclusa una porzione della particella 455 all'angolo nord-est, di estensione 400 mq, che il proprietario Garzia Civico Petrilli si è riservato per altri usi.

CONSIDERATO che il lotto di progetto è stato individuato ed è ritenuto idoneo per l'attuazione del Piano, per le seguenti ragioni:

- è ubicato a poca distanza dall'attuale sede aziendale (circa 200 m), ed è perciò in posizione ottimale in ragione dell'ottimizzazione dei processi aziendali e dello spostamento delle risorse fra la sede principale e la nuova sede in ampliamento;
- si trova all'interno della Zona Industriale Autoporto, è circondato da numerose altre attività artigianali e industriali (di cui diverse riguardanti il settore dei trasporti) ed è adiacente all'Autoporto Regionale, che è in corso di rivalutazione logistica da parte degli Organi regionali competenti;
- pur essendo ineditato e attualmente utilizzato per coltivazioni agricole, ricade in un'area urbanisticamente già destinata, da molti anni, a insediamenti artigianali e industriali

DATO ATTO che si ricorre al procedimento S.U.A.P. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, in quanto l'area di intervento è esclusa dal perimetro di attuazione del Piano Particolareggiato D4 dell'Autoporto, pertanto non è consentito l'intervento edilizio diretto; l'utilizzo della procedura sopra individuata è fatto, secondo quanto riportato nel Rapporto Preliminare, *"pur non trattandosi di una variante urbanistica (la destinazione urbanistica non varia rispetto allo strumento urbanistico generale)"*.

VERIFICATO che nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'area ricade interamente all'interno dei cosiddetti "insediamenti monofunzionali" di cui all'art.19 delle relative N.T.A.: tali insediamenti, prevalentemente non residenziali, sono informati ai seguenti obiettivi e indirizzi:

- utilizzare il territorio secondo criteri di adeguatezza, nella quantità strettamente sufficiente alle specifiche esigenze produttive;
- limitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, privilegiando l'utilizzo di superfici impermeabili esistenti, nel rispetto della normativa e degli strumenti di pianificazione di settore in materia ambientale;
- favorire un'armonica crescita economica e sociale in una visione territoriale ampia degli insediamenti monofunzionali che ne consenta anche l'aggregazione e il riordino;
- ricercare la razionalizzazione delle reti infrastrutturali e il controllo dei flussi di traffico al fine di conseguire una riduzione sostanziale dell'inquinamento e della domanda energetica e un miglioramento della sicurezza stradale;
- garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell'ambiente nello sviluppo degli insediamenti monofunzionali.

CONSIDERATO, altresì, che si interviene su un lotto libero ricadente nella sottozona D4 del vigente Piano Regolatore Generale ma in cui le previsioni del Piano Particolareggiato non sono mai state attuate; non essendo appunto possibile un intervento edilizio diretto, il ricorso al procedimento di cui all'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 consente in questo caso di colmare un vuoto pianificatorio, in modo perfettamente compatibile con la pianificazione urbanistica vigente e con i futuri sviluppi urbanistici della zona.

SOTTOLINEATO che, come riportato nel Rapporto preliminare, l'area ricade all'interno del Piano Particolareggiato approvato in D.C.C. n.42/2000 per la Sottozona D4 della Zona Autoporto, che è a tutti gli effetti un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.). Nelle previsioni iniziali di zonizzazione interna al Piano Particolareggiato, il lotto di progetto risultava destinato in parte a servizi per le attività

produttive, in parte a parcheggi e in parte a verde pubblico; in questa area le previsioni del Piano Particolareggiato non sono state attuate in quanto il procedimento ablativo non è stato mai completato dal Comune, a causa di vicissitudini legali con i proprietari dei terreni; dunque l'area risulta sì destinata a zona urbanistica D4 industriale-artigianale, ma è stata stralciata dal Piano Particolareggiato, pertanto risulta priva di attuazione e le specifiche destinazioni d'uso inizialmente previste sono decadute. Inoltre, sempre nel Rapporto preliminare si afferma che *"Il lotto ricade in un'area ad oggi esclusa dal perimetro di attuazione del Piano Particolareggiato D4 dell'Autoporto"*.

CONSIDERATO che l'individuazione delle criticità e dei potenziali impatti è stata effettuata sulle seguenti componenti ambientali:

- emissioni in atmosfera;
- inquinamento luminoso;
- effetti sul suolo e sul sottosuolo;
- risorse idriche;
- salvaguardia della biodiversità: fauna, flora, ecosistemi;
- emissioni acustiche;
- problemi di mobilità e traffico indotto;
- gestione delle acque reflue;
- gestione dei rifiuti;
- gestione del cantiere;
- tutela del paesaggio;
- effetti sulla salute pubblica;
- effetti demografici sulla popolazione;
- effetti socio-economici.

CONSIDERATO, altresì, che sono state effettuate la valutazione e la verifica secondo i criteri individuati nell'Allegato I del D. Lgs. n.152/2006 tenendo conto dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

ESAMINATA la matrice di coerenza tra gli obiettivi del progetto e gli strumenti di pianificazione che non dà alcun risultato di incoerenza;

TENUTO CONTO di quanto riportato nel paragrafo "Conclusioni" secondo cui *"si ritiene che l'intervento in oggetto inciderà positivamente sul contesto in cui è collocato e non comporterà nessun significativo impatto negativo, sia dal punto di vista pianificatorio e programmatico, sia sul piano ambientale, e pertanto si propone che l'intervento non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica."*

EVIDENZIATO che sarà, comunque, necessario verificare la conformità del piano con le previsioni e prescrizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs.

267/2000 e degli articoli 5 comma 3 e 39 comma 1 della L.R. 58/2023, per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, apposito procedimento.

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 14438 del 31/03/2026 nella quale si propone:

“esprimere, per quanto di competenza di questo Ente, relativamente alla richiesta di Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 78 della L.R. n. 58/2023, per la realizzazione di un nuovo capannone in zona industriale in via dell'Autoporto nel Comune di Roseto degli Abruzzi per ampliamento dell'attività esistente richiesto dalla Società Lozzi Meccatronic Diesel srl., parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ritenendo che la nuova realizzazione abbia effetti ed impatti urbanistici limitati al lotto di pertinenza e già previsti nella pianificazione di livello comunale (quale zona D insediamenti produttivi sottozona D4 Industrie artigianato-commercio e infrastrutture direzionali) e provinciale (insediamento monofunzionale). La variante si sostanzia unicamente in una nuova modalità di attuazione che esclude l'intervento preventivo a favore dell'intervento diretto con cessione delle aree secondo le quantità dettate dal P.R.G. comunale.

Nella successiva fase di rilascio, da parte di questo Ente, del parere di conformità del progetto con le previsioni insediative e normative del P.T.C.P., sarà necessario produrre, anche ai fini di un corretto inserimento dell'intervento nel contesto ambientale, la documentazione progettuale sulla sistemazione sia dell'area permeabile delimitata dentro il lotto di proprietà che del lotto di proprietà comunale che accoglie le opere di urbanizzazione. L'area permeabile dovrà mantenere sempre e comunque le caratteristiche della permeabilità e dovrà essere sistemata con alberature capaci di assorbire gli scarichi degli autoveicoli secondo le linee guida dettate dal Progetto LIFE “A_GreeNet” (documento DA.1.1.2). Anche la sistemazione a parcheggio dell'area di proprietà comunale dovrà essere realizzata con la presenza di alberature capaci di assorbire gli scarichi degli autoveicoli e con il fondo permeabile.

Si evidenzia quanto segue:

- l'area permeabile di mq. 3.334 dovrà mantenere inalterata tale caratteristica e non potrà essere destinata a qualsivoglia altra funzione.*
- è necessario predisporre sistemi illuminanti esterni compatibili con le previsioni e prescrizioni di cui alla L.R. 3 marzo 2005, n. 12.*
- è necessario adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.).*

Viene fatto salvo, comunque, il successivo parere di conformità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P. di competenza di questo Ente, ex art. 20 D. Lgs. 267/2000 e articoli 5 comma 3 e 39 comma 1 della L.R. 58/2023.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D. Lgs. 152/2006;
- la L.R. 58/2023 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la vigente Rete Ecologica Provinciale;

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento

Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell'ufficio;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 626 del 04.07.2025 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 0025161 del 08.07.2025;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, per quanto di competenza di questo Ente, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 144358 del 31/03/2026, parere di non assoggettabilità a V.A.S. relativamente al Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 78 della L.R. n. 58/2023, per la realizzazione di un nuovo capannone in zona industriale in via dell'Autoporto nel Comune di Roseto degli Abruzzi per ampliamento dell'attività esistente richiesto dalla Società Lozzi Meccatronic Diesel srl, ritenendo che la

nuova realizzazione abbia effetti ed impatti urbanistici limitati al lotto di pertinenza e già previsti nella pianificazione di livello comunale (quale zona D insediamenti produttivi sottozona D4 Industrie artigianato-commercio e infrastrutture direzionali) e provinciale (insediamento monofunzionale). La variante si sostanzia unicamente in una nuova modalità di attuazione che esclude l'intervento preventivo a favore dell'intervento diretto con cessione delle aree secondo le quantità dettate dal P.R.G. comunale.

PRESCRIVERE che nella successiva fase di rilascio del parere di conformità del progetto, da parte di questo Ente, con le previsioni insediative e normative del P.T.C.P., sarà necessario produrre, anche ai fini di un corretto inserimento dell'intervento nel contesto ambientale, la documentazione progettuale sulla sistemazione sia dell'area permeabile delimitata dentro il lotto di proprietà che del lotto di proprietà comunale che accoglie le opere di urbanizzazione. L'area permeabile dovrà mantenere sempre e comunque le caratteristiche della permeabilità e dovrà essere sistemata con alberature capaci di assorbire gli scarichi degli autoveicoli secondo le linee guida dettate dal Progetto LIFE "A_GreeNet" (documento DA.1.1.2). Anche la sistemazione a parcheggio dell'area di proprietà comunale dovrà essere realizzata con la presenza di alberature capaci di assorbire gli scarichi degli autoveicoli e con il fondo permeabile.

EVIDENZIARE quanto segue:

- l'area permeabile di mq. 3.334 dovrà mantenere inalterata tale caratteristica e non potrà essere destinata a qualsivoglia altra funzione.
- è necessario predisporre sistemi illuminanti esterni compatibili con le previsioni e prescrizioni di cui alla L.R. 3 marzo 2005, n. 12.
- è necessario adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.).

RICHIAMARE il carattere straordinario della procedura di variante di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, che approva non piani ma progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici. Infatti, la variante derivante dalla procedura indicata dall'art. 8, non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico-edilizia di un'area e deve essere intesa vincolata, in modo inscindibile, al progetto di attività produttiva da cui deriva. Di conseguenza, tale variante non comporta una modifica permanente della disciplina urbanistica dell'area interessata, a maggior ragione se l'opera non si realizzi. È invece conforme alla ratio della norma che essa produca soltanto effetti finalizzati alla realizzazione dello specifico progetto e che la mancata realizzazione del medesimo comporti la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente. Per conseguire tale finalità, occorre che la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio comunale contenga idonee prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento e al rispetto di tale normativa di carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle procedure ordinarie.

RITENERE, a tal fine, che la delibera consiliare di approvazione deve prevedere un termine temporale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti dal Consiglio comunale oppure nel caso del venir meno della funzionalità dell'ampliamento all'attività produttiva esistente (art. 78 L.R. 58/2023). Tali clausole saranno poi incluse nelle convenzioni eventualmente da sottoscrivere, ad esempio, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

FARE SALVO, comunque, il successivo parere di conformità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P. di competenza di questo Ente, ex art. 20 D. Lgs. 267/2000 e articoli 5 comma 3 e 39 comma 1 della L.R. 58/2023, per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, apposito procedimento.

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 336 DEL 01-04-2026

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 347 DEL 31-03-2026

DARE ATTO che il presente parere è reso relativamente alla materia ambientale di competenza della Provincia di Teramo, dettata dagli artt. 34 e 35 della L.R. 58/2023, vale a dire per la valutazione degli impatti e degli effetti ambientali generati dallo strumento urbanistico comunale o da sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto

Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente

Adotta la presente determinazione

Il Dirigente

Francesco Ranieri

(firmato digitalmente)